



Prot. 1153

Class. 1101

Roma, 07 giugno 2024

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della
Professione Ostetrica
Loro e-mail - PEC

OGGETTO: Circolare 35.2024 – Aggiornamento in merito alle Azioni FNOPO verso INPS a tutela della situazione previdenziale delle ostetriche libere professioniste.

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alla circolare n. 32 del 16.05.2024 con la quale la scrivente Federazione ha informato di aver avviato una interlocuzione con l'Ente Previdenziale in merito alle problematiche previdenziali sollevate dalla Ostetriche libere professioniste, la presente per fornire i dovuti aggiornamenti circa i riscontri i ricevuti da parte dell'INPS.

Con riferimento alla questione relativa al regime contributivo delle Ostetriche libere professioniste, la Direzione Centrale dell'INPS, con comunicazione del 30.05.2024 ci ha informato che avrebbe richiesto sul punto l'intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Non possiamo che interpretare positivamente tale decisione, quale espressione di condivisione della necessità manifestata dalla Federazione di fare chiarezza in merito alle numerose contraddizioni e incertezze che le normative previdenziali succedutosi nel tempo hanno determinato nella gestione previdenziale della categoria delle ostetriche libero professioniste, lasciandoci sperare in una possibile rimediazione dell'inquadramento giuridico del regime contributivo delle Ostetriche o comunque nell'apertura di un costruttivo confronto congiunto tra le istituzioni, da tempo auspicato.

Per quanto riguarda la questione dell'accesso alle agevolazioni contributive introdotte dalla Legge n. 190/2014 e s.m.i. la Direzione Centrale ha confermato l'orientamento letterale della disposizione, ribadendo che per la gestione Commercianti, il regime agevolato non può essere esteso alle persone fisiche esercenti attività professionale non organizzata in forma imprenditoriale, trattandosi di un regime opzionale riservato ai "soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa" e non può pertanto essere applicato alle ostetriche.

Non è stata, invece, espressamente riscontrata la questione sollevata dalla Federazione relativa alla richiesta di sgravio, riduzione, e/o comunque di non applicazione delle sanzioni astrattamente dovute per i casi di recupero contributivo, in ragione delle incertezze interpretative della norma e del legittimo affidamento dei contribuenti nelle prime circolari adottate dall'Ente che sembravano andare in senso opposto rispetto ad oggi. Abbiamo, quindi, sollevato nuovamente la richiesta affinché l'Ente valuti la questione assumendo una posizione sul tema ed invitando auspicabilmente le sedi territoriali a non applicare alla fattispecie le sanzioni per omissione e/o evasione contributiva ovvero ne riconosca l'annullamento o dilazione a seguito di richiesta da parte dei contribuenti, tenendo conto del fatto che l'omesso o il ritardato pagamento dei contributi deve ritenersi connesso unicamente a legittimo affidamento e alle "oggettive incertezze", determinate da contrastanti orientamenti normativi e amministrativi circa l'esistenza dell'obbligo contributivo ex art. art. 116, comma 10, legge n. 388 del 2000, così come modificato dall'art. 30, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Cordiali saluti,

La Presidente FNOPO

Dott.ssa Silvia Vaccari